

N. R.G. 95000615/2010



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Anfossi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **95000615/2010** promossa da:

██████████ SPA, rappresentata e difesa dal prof. avv. ██████████ del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. ██████████ in Bari, via ██████████

APPELLANTE

C O N T R O

██████████ elettivamente domiciliata in Conversano (Ba) alla ██████████  
n. 5 presso lo Studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monopoli n.244/2010 depositata in data 13 maggio 2010

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 06.10.2021

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di appello, notificato in data 06.10.2010, la società appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 244/2010 emessa dal Giudice di Pace di Monopoli che, in accoglimento della domanda attorea, l'aveva condannata, a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma di € 500,00.



Deve premettersi che con atto di citazione notificato in data 03.06.2009 [REDACTED] esponeva: di essere intestataria dell'utenza telefonica mobile 328/2835600; che in data 06.07.2008 sottoscriveva presso il [REDACTED] snc sito in Polignano a Mare (BA) modulo di richiesta del servizio di portabilità del predetto numero telefonico dal gestore [REDACTED] al gestore [REDACTED] di essere un medico veterinario; di avvalersi nell'esercizio della professione quasi esclusivamente del proprio numero cellulare per essere contattata dalla clientela essendo reperibile h.24; di aver chiesto informazioni dettagliate al personale del [REDACTED] cui si era rivolta prima di sottoscrivere la richiesta di portabilità soprattutto con riguardo ai tempi di attesa per l'attivazione del servizio di portabilità ricevendo rassicurazioni sulla celerità dell'operazione; che in data 08.07.2008 verificava che la richiesta di portabilità era andata a buon fine ma che le era consentito solo effettuare chiamate mentre era impossibilitata a ricevere il traffico telefonico in entrata; di aver segnalato tempestivamente il disservizio recandosi personalmente al [REDACTED] a Mare ed inoltrando reclami al servizio 119 fornendo recapiti alternativi al fine di essere contattata per la risoluzione del problema; che ai sensi dell'art. 7 comma 2 della delibera 4/CIR/99 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il gestore [REDACTED] avrebbe dovuto terminare correttamente l'attivazione entro 15 gg lavorativi dalla ricezione della richiesta di portabilità; che in data 15.07.2008 verificava che non solo non le era consentito ricevere alcuna chiamata ma era impossibilitata anche ad utilizzare la linea per il traffico in uscita; che nuovamente inviava reclami a mezzo fax al 119 senza riscontro; che i disservizi perduravano per due settimane; che in data 07.08.2008 insorgeva un ulteriore problema non riuscendo la stessa a ricevere il traffico telefonico in entrata proveniente da utenti abbonati al gestore [REDACTED] che tale disservizio, pur segnalato al 119 a mezzo fax, si protraeva per oltre due mesi; che solo in data 18.08.2008 la [REDACTED] inviava una lettera sostenendo di non essere riuscita a contattarla; che sulla utenza in questione la [REDACTED] applicava arbitrariamente un piano tariffario non concordato; che nessun accordo era raggiunto durante il tentativo di conciliazione; di aver subito un danno economicamente rilevante per la perdita di occasioni lavorative; di aver subito, inoltre, a causa della condotta illegittima della [REDACTED] disagio, stress e senso di isolamento. Concludeva, chiedendo un ristoro di € 1500,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.

Costituitasi la [REDACTED] spa contestava le avverse pretese rilevando che, premessa l'esiguità della durata dei disservizi lamentati, per quanto riguardava l'impossibilità di ricevere telefonate dagli utenti [REDACTED] qualora il potenziale cliente non fosse riuscito a contattare l'attrice, avrebbe potuto chiamare da un numero di rete fissa; che la stessa attrice risultava titolare di numero di rete fissa associato allo studio veterinario, l'unico pubblicizzato come si evinceva dagli estratti dei siti paginebianche.it e paginegialle.it. Negava, pertanto, la sussistenza di qualunque danno invocato. Quanto alla tariffazione specificava che quella prescelta prevedeva un costo di 12 centesimi al minuto senza scatto alla risposta rinnovabile di mese in mese a condizione che il cliente effettuasse una ricarica di almeno 10 € nel mese precedente. In difetto sarebbe stata applicata la tariffa





██████████ che prevedeva una tariffazione di 18 € cent/minuto senza scatto alla risposta.. L'offerta scadeva il 30 aprile 2009. Ebbene l'attrice aveva sempre proceduto ad effettuare le ricariche suddette ad eccezione che per i mesi di gennaio e febbraio 2009 unici mesi in cui non era stata applicata la tariffa di € 12 cent/min. Chiedeva pertanto, in virtù di quanto innanzi detto, il rigetto della domanda

Con la sentenza 244/2010 depositata in data 13.05 2010 emessa dal Giudice di Pace di Monopoli il Giudicante accoglieva la domanda attorea nei termini di cui innanzi.

Spiegava appello la società ██████████ spa. Quali motivi di impugnazione adduceva: la violazione dell'art.112 c.p.c. avendo il giudice di pace riconosciuto all'attrice il diritto ad un indennizzo non richiesto; l'erronea valutazione delle prove; l'omessa motivazione e la violazione dell'art.1223 c.c.; Si costituiva ██████████ preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 114 c.p.c., chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Su richiesta delle parti la controversia veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e le stesse venivano rassegnate all'udienza in data 6.10.2021.

La causa veniva, quindi, riservata per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato per le motivazioni che si vanno di seguito ad esporre.

Preliminarmente deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla appellata secondo cui la sentenza sarebbe stata pronunciata in via equitativa ex artt.113 e 339 c.p.c.

L'eccezione è infondata perché la causa inerisce a contratti conclusi mediante moduli o formulari: pertanto ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 113, 2° comma, c.p.c., secondo cui sono sottratte al giudizio di equità le cause del Giudice di Pace "derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile". Da qui l'inapplicabilità dell'art. 339, 2° comma, c.p.c., che sottrae all'appello le cause decise secondo equità. Sul punto si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. nn. 4948 del 2013, 4949 del 2013, 4950 del 2013, 4951 del 2013, 4953 del 2013, 4955 del 2013) secondo cui è fatto notorio quello che il contratto concluso con una società di fornitura di servizi è contratto per adesione.

Parte appellante censura la sentenza laddove confonde due piani: quello dei disservizi lamentati -di cui non è contestata la riconducibilità ad "anomalie del sistema verificatesi nella fase di portabilità verso ██████████ con quello del danno, la cui consistenza fattuale ritiene non provata, derivandone, tra l'altro, l'inapplicabilità dell'art. 1226 c.c., il quale consente la liquidazione equitativa del danno solo allorché risulti provato il fatto in cui il danno è consistito.

Tale censura è fondata.



Nessun dubbio sui disservizi verificatisi nella operazione di portabilità richiesta dalla [REDACTED] alla [REDACTED] spa. E' la stessa appellante a riconoscere nelle proprie difese la verifica dei disservizi lamentati. In particolare la [REDACTED] per due settimane l'impossibilità di ricevere telefonate sull'utenza in questione e dal 15.07.08 anche di utilizzare la propria linea telefonica anche per il traffico in uscita; successivamente in data 07.08.08 insorgeva l'ulteriore problema dell'impossibilità di ricevere telefonate dagli utenti [REDACTED]. Tali circostanze, sia pure genericamente, venivano altresì, confermate dai testi escussi in primo grado.

Di contro manca la prova dei danni reclamati.

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione secondo cui *“In tema di responsabilità contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando all'attore\creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetta, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. Ex art. 1223 c.c. il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità fra inadempimento e danno). Quindi per l'insorgere del diritto al ristoro dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità (Cass.5 marzo 1973, n. 608). In particolare il danno patrimoniale da mancato guadagno (nella specie di cui alla massima precitata per omessa consegna dell'immobile permutato), concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass., 20 maggio 2011, n. 11254)”* (Cass. Ord. n. 5613 08.03.2018; Cass. sez. III, sent. 03/12/2015, n.24632).

Ebbene, nel caso di specie parte appellata non ha assolto all'onere della prova a suo carico come innanzi delineato.

Dagli elementi raccolti è emerso, per un verso, che la linea in questione non fosse l'unica a servizio della [REDACTED] essendo l'ambulatorio veterinario dotato di rete fissa e, per altro verso, che non sono stati riscontrati specifici pregiudizi in relazione a tale malfunzionamento.





Il generico riferimento alla impossibilità di essere raggiunta telefonicamente dagli attuali e potenziali clienti non consente di affermare che il problema tecnico verificato abbia avuto ripercussioni negative nell'ambito dell'attività professionale svolta dalla attrice nè vi è prova che vi sia stato uno decremento/sviamento di clientela dipeso dal disservizio telefonico. Tra l'altro, l'unico teste escusso sul punto, [REDACTED] cliente della [REDACTED] dichiarava che, nonostante il disservizio, riusciva comunque a contattarla per il tramite di amici.

Deve essere altresì escluso il risarcimento del danno esistenziale e di altre voci di danno non patrimoniale invocate dal ricorrente.

Secondo la giurisprudenza più recente *“In tema di guasto telefonico, il risarcimento del danno non patrimoniale richiede, ai fini del suo riconoscimento, la prova della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio, id est dello sconvolgimento esistenziale, con la logica conseguenza che, in sua mancanza, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa”* (Cassazione civile sez. III, 29/01/2019, n.2358; Cass. civ. n. 27229/2017). In altre parole, secondo la giurisprudenza il danno c.d. esistenziale è integrato esclusivamente dalla presenza di uno *“sconvolgimento esistenziale”* e non del mero *“sconvolgimento dell'agenda”* e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi e fastidi. Nelle richiamate pronunce si legge anche che *“Deve essere escluso il risarcimento del danno esistenziale e di altre voci di danno non patrimoniale invocate dal ricorrente, titolare di una impresa, per il ritardo nella risoluzione dei problemi legati alla linea telefonica dell'azienda se manca la dimostrazione, gravante sul ricorrente, del nesso di causalità materiale, attinente alla derivazione dell'evento lesivo dalla condotta inadempiente del gestore, e del nesso di causalità giuridica, ossia la prova delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo che il ricorrente si limita ad invocare, elencandole e pretendendone la liquidazione equitativa”*.

Nessuna prova idonea a fondare il diritto al risarcimento richiesto è stata offerta dall'attrice la cui domanda, pertanto, anche sotto tale profilo, non può trovare accoglimento.

In definitiva non vi è prova, in difetto di specifici riscontri, che il malfunzionamento della linea telefonica abbia determinato un danno alla attrice, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto quello non patrimoniale.

Non vi è dimostrazione nè della difficoltà di rapporti con clienti né di un qualche consistente disagio patito in relazione al disservizio in contestazione..

In conclusione l'appello, in ragione di quanto osservato, deve essere accolto..

Le spese seguono soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società [REDACTED] spa contro [REDACTED] avverso la sentenza n. 244/10 emessa dal Giudice di Pace di Monopoli, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) Accoglie l'appello;
- 2) Condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante del doppio grado che liquida in € 330,00, oltre CAP ,IVA e spese generali come per legge per il primo grado ed in € 525,00 di cui € 85,00 per esborsi oltre CAP, IVA e spese generali come per legge.

Bari, 25 aprile 2021

Il Giudice  
Dott.ssa Sofia Anfossi

